

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CONSOLO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

CESARE PREVITI

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e terzo, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma
il 10 ottobre 2003

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2003

ONOREVOLI SENATORI. - In data 10 ottobre 2003 il Tribunale ordinario di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 15380/95 R.G.N.R. - n. 7114/03 R.G. DIB. a carico del deputato Cesare Previti - senatore all'epoca dei fatti - affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il giornalista David-Maria Sassoli, il 12 settembre 1995, sporgeva querela contro l'allora senatore Cesare Previti, per una dichiarazione da lui resa all'agenzia nazionale di stampa ANSA il 16 giugno 1995 (ripresa da vari quotidiani nazionali il giorno successivo).

La dichiarazione faceva riferimento ad un servizio giornalistico trasmesso dal telegiornale della terza rete RAI nell'edizione delle ore 19,00 dello stesso 16 giugno 1995, nel quale si divulgava la notizia della mancata conoscenza, da parte del senatore Previti, nei confronti del dottor Dinacci, allora capo degli ispettori del ministero di grazia e giustizia.

In riferimento a tale servizio, il senatore Previti dichiarò: «Con il solito stile mistificatorio TG3 dichiara che io appena una settimana fa avrei negato di conoscere il dottor Dinacci. L'affermazione è falsa e tende ad una gratuita denigrazione con l'evidente scopo di annebbiare quanto è pacifica verità. Ho affermato e qui confermo di non aver mai conosciuto il dottor Gorrini e il dottor Di Biase che appariva come l'ispiratore del servizio che mi riguardava. È invece notorio che avevo avuto con il dottor Dinacci un

rapporto ufficiale e pubblico quando fui sentito dallo stesso Dinacci sul caso Omboni, il PM di Palmi che aveva disposto un accesso per richiesta documenti nella sede di Forza Italia qualche giorno prima della votazione del 27 e 28 marzo '94. Mi viene il dubbio se il TG3 affermi queste cose per scarsa professionalità di qualche giornalista o perché impegnato nell'ennesima campagna politica. In entrambi i casi il ruolo del servizio pubblico ne esce, ancora una volta, fortemente compromesso dai soliti noti».

Nella querela proposta, David-Maria Sassoli si riconosce nel giornalista a cui viene attribuito il comportamento pubblicamente denunciato dal senatore Previti, in quanto il servizio giornalistico fu da lui realizzato; essendo «destinatario delle pesanti espressioni adoperate nel testo, ritenuto meritevole di censura sul piano dell'etica professionale», il querelante ipotizza il reato di diffamazione aggravata dall'attribuzione del fatto determinato e dal mezzo della stampa. Quanto alla veridicità della notizia concernente il diniego di conoscenza tra il Previti e il Dinacci, il Sassoli adduce le dichiarazioni rese dallo stesso Previti in un'intervista pubblicata il 9 giugno 1995 su La Stampa, in cui egli aveva dichiarato «Gorrini e Dinacci non li ho mai visti, non li conosco».

Il 3 ottobre 1995 il Pubblico Ministero richiese il rinvio a giudizio del senatore Previti. Questi nella successiva tornata elettorale si candidò alla Camera dei deputati, dove risultò eletto nel 1996 e riconfermato nel 2001.

Il 13 dicembre 1996 il giudice per le indagini preliminari, in applicazione dell'allora vigente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, successivamente decaduto, trasmise gli atti alla Camera dei deputati, per la valuta-

zione della sussistenza dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera esaminò la richiesta di insindacabilità (*Doc. IV-ter* n. 63) nella seduta del 16 aprile 1997: il deputato Previti sostenne, in una memoria difensiva scritta e nel corso dell'audizione, che sull'argomento erano state presentate alcune interrogazioni e che la dichiarazione pubblicata sul quotidiano *La Stampa* era erronea, probabilmente per la somiglianza tra i nomi «De Biase» e «Dinacci». Pertanto, il giornalista querelante «doveva essere ben consapevole dell'erronea indicazione, frutto di confusione, contenuta nell'intervista su *La Stampa* del 9 giugno 1995»; egli invece avrebbe operato comunque una strumentalizzazione giornalistica che si inscriveva nella capziosa presentazione del procedimento penale aperto a Brescia nei confronti del giudice Di Pietro come frutto di un complotto di cui il Previti sarebbe stato l'ispiratore (presentazione smentita dai fatti e dagli atti giudiziari).

La Giunta ritenne che le dichiarazioni del Previti non fossero da ricondurre ad una polemica di natura meramente personale, bensì - visto il chiaro contesto politico nell'ambito del quale i fatti si svolsero - ad una manifestazione di pensiero di natura essenzialmente politica. Per tali ragioni, all'unanimità, essa propose all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'ex senatore Previti (*Doc. IV-ter* n. 63-A). L'Assemblea della Camera dei deputati, il 22 ottobre 1997, convenne con le conclusioni della Giunta.

Il giudice delle indagini preliminari di Roma, su istanza del Pubblico Ministero e della parte civile, il 16 febbraio 1998 promosse ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale e sospendendo il processo.

Con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, la Corte costituzionale dichiarò ammissibile il

conflitto; conseguentemente il Presidente della Camera annunciò il 22 luglio 1998 che l'ufficio di Presidenza aveva deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale e, non facendosi osservazioni, così rimase stabilito in Assemblea.

La Corte costituzionale si pronunciò con sentenza 11-19 febbraio 1999, n. 35, dichiarando l'improcedibilità del conflitto in quanto il ricorrente non aveva provveduto ritualmente al deposito in cancelleria del ricorso (con la prova delle notificazioni eseguite) e dell'ordinanza che ne aveva dichiarata l'ammissibilità, l'uno e l'altra già tempestivamente notificati.

Il medesimo giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con ulteriore ordinanza emessa il 7 luglio 1999, sollevava nuovamente il conflitto di attribuzione, che veniva dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 9-15 febbraio 2000, n. 62. Conseguentemente, nella seduta del 29 febbraio 2000, l'Assemblea della Camera - non facendosi osservazioni - accoglieva la proposta di costituzione in giudizio per resistere al nuovo conflitto di attribuzioni.

La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 febbraio 2002, n. 30, dichiarava il conflitto inammissibile: richiamandosi alla precedente sentenza n. 252 del 1999, la Corte giudicava inesistente la materia del conflitto, sotto il profilo soggettivo, in quanto difettava la delibera della Camera competente. Questa non poteva essere identificata nella Camera dei deputati, in quanto la delibera di insindacabilità deve essere adottata dalla Camera cui apparteneva il parlamentare al momento del fatto, visto che «la prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione tende a garantire, in via primaria, non già la persona del parlamentare, ma piuttosto l'indipendenza e l'autonomia delle Camere (...) la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle funzioni parlamentari non può che spettare all'organo, di cui fa parte

il membro del Parlamento quando esprime le opinioni in questione».

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, il 15 marzo 2003, in esito all'udienza preliminare pronunciò nei confronti di Cesare Previti decreto che dispone il giudizio per il delitto di cui agli articoli 595, commi primo e terzo del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 per avere, col mezzo della stampa, offeso la reputazione del giornalista David-Maria Sassoli rilasciando (in Roma entro il 16 giugno 1995) dichiarazioni che lo indicavano «come partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificamente diretto ad annebbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti noti per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche».

Il 30 settembre 2003 il giudice Di Lorenzo del tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ritenuto nel caso di specie, anche in considerazione dello stato iniziale del dibattimento, che non possa ritenersi applicabile immediatamente l'articolo 68 primo comma Cost., visto l'articolo 3, quarto comma, l. 140/03 ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 21 ottobre 2003 e l'ha annunciata in Assemblea il 23 ottobre 2003.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 25 novembre e 9 dicembre 2003, ascoltando il deputato Previti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 25 novembre 2003.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il deputato Previti ha depositato documentazione; a suo dire, gli si è addebitata una frase o mal riportata o frutto di *lapsus* quando fu pronunciata (tant'è vero che fu oggetto di

rettifica sul quotidiano «La Stampa»), e tale addebito è avvenuto ad evidente scopo di disinformazione: il dispaccio di agenzia incriminato rappresenta invece una risposta in termini adeguati da lui data alla condotta deplorevole di chi ha voluto «montare» un caso inesistente.

* * *

Pur essendo ineccepibili le scelte della Corte costituzionale di difesa dell'ambito di autonomia di ciascuna delle Camere in ordine all'esercizio delle rispettive prerogative ed immunità, nello specifico la Giunta ad ampia maggioranza ritiene di sottoscrivere integralmente le motivazioni e le conclusioni a cui giunse nella scorsa legislatura la Camera dei deputati sul caso in questione, e sceglie di rinviare integralmente al seguente testo della relazione del deputato Berselli (*Doc. IV-ter, n. 63-A*) all'Assemblea della Camera dei deputati, le cui conclusioni furono approvate nella XIII legislatura:

«La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti del deputato Cesare Previti, già senatore, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma. Lo sfondo della vicenda che è sottoposta all'attenzione della Camera è costituito dal noto procedimento che all'epoca era pendente a Brescia nei confronti del deputato Previti per il reato di concussione ai danni del dottor Di Pietro (accusa dalla quale - vale la pena di ricordarlo - il deputato Previti è stato assolto). In relazione a tale vicenda il deputato Previti ha rilasciato una serie di interviste a numerosi organi di stampa. Proprio traendo spunto da una di queste interviste (pubblicata sul quotidiano *La Stampa* il 9 giugno 1995, a firma del giornalista Guido Tibergera - nella quale era riportata la seguente frase: «*Io Gorrini e Dinacci non li ho mai visti, non li conosco*» -) il telegiornale della terza rete RAI, nella edizione delle ore 19.00, in un servizio a firma

del giornalista David-Maria Sassoli, divulgava ulteriormente la medesima notizia della mancata conoscenza da parte dell'onorevole Previti del dottor Dinacci, allora capo degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia. In data 16 giugno 1995, un dispaccio Ansa diffondeva una dichiarazione dell'onorevole Cesare Previti, che il giorno successivo veniva ripresa da vari quotidiani nazionali, del seguente testuale tenore: *«con il solito stile mistificatorio il TG3 dichiara che io appena una settimana fa avrei negato di conoscere il dottor Dinacci. L'affermazione è falsa e tende ad una gratuita denigrazione con l'evidente scopo di annebbiare quanto è pacifica verità. Ho affermato e qui confermo di non avere mai conosciuto il signor Gorrini e il dottor De Biase che appariva come l'ispiratore del servizio che mi riguardava. È invece notorio che avevo avuto con il dottor Dinacci un rapporto ufficiale e pubblico quando fui sentito dallo stesso Dinacci sul caso Omboni, il pubblico ministero di Palmi che aveva disposto un accesso per richiesta documenti nella sede di Forza Italia qualche giorno prima della votazione del 27 e 28 marzo 1994. Mi viene il dubbio se il TG3 affermi queste cose per scarsa professionalità di qualche giornalista o perché impegnato nella ennesima campagna politica. In entrambi i casi il ruolo del servizio pubblico ne esce, ancora una volta, fortemente compromesso dai soliti noti»*. Da tali dichiarazioni si è ritenuto diffamato il giornalista David-Maria Sassoli che ha sporto la relativa querela in data 12 settembre 1995. In data 3 ottobre 1995 il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del citato deputato. In data 13 dicembre 1996 il giudice per le indagini preliminari, in applicazione dell'allora vigente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, successivamente decaduto, ha trasmesso gli atti alla Camera.

La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 16 aprile 1997, ascoltando il deputato Previti. Quest'ultimo, che ha anche sottoposto alla Giunta una memoria difen-

siva, ha messo in evidenza, oltre al fatto che sull'argomento erano state presentate alcune interrogazioni, che proprio il giorno prima del servizio andato in onda sul TG3, e cioè il 15 giugno 1995, aveva tenuto una conferenza stampa nel corso della quale aveva chiaramente spiegato di aver conosciuto il dottor Dinacci, rilasciando dichiarazioni approfondite e puntuali, riportate da tutti i principali quotidiani (ad esempio *La Stampa*, *l'Unità*, *la Repubblica*, *Il Tempo*, *Il Messaggero* ed *Il Manifesto*) del giorno successivo (guarda caso, proprio la data del citato servizio del TG3). Nella stessa sede (la conferenza stampa) egli aveva inoltre specificato di non conoscere gli altri due protagonisti della vicenda, e cioè De Biase e Gorrini (tra l'altro, la somiglianza tra i nomi «De Biase» e «Dinacci» era stata probabilmente all'origine dell'erronea dichiarazione pubblicata in precedenza sul quotidiano *La Stampa*). Il deputato Previti, nella sua memoria, ha messo in evidenza che il giornalista querelante *«avvezzo a consultare rassegne stampa, se non altro per dovere professionale, anche perché si trattava della notizia pubblicata con grande risalto nella stampa nazionale proprio il giorno in cui si accingeva a preparare il servizio da trasmettere la sera alle 19.00 sul TG3, doveva essere ben consapevole dell'erronea indicazione, frutto di confusione, contenuta nell'intervista su «La Stampa» del 9 giugno 1995 del cognome «Dinacci» al posto del cognome «De Biase» e quindi della reale mia [dell'onorevole Previti, n.d.r.] intenzione di affermare la completa estraneità al presunto complotto ai danni di Di Pietro, come poi in effetti è stato pienamente riconosciuto dal tribunale di Brescia con sentenza in data 29 gennaio 1997 (...). In realtà, come risulta chiaramente dagli atti del processo di Brescia sono stato invece io ad essere oggetto di una perfida macchinazione politica attraverso il coinvolgimento, progettato a tavolino da alcuni giornalisti e magistrati, in eventi inesistenti e comunque rispetto ai*

quali io non ho mai avuto a che fare; e ciò al chiaro fine di distruggere la mia figura politica. È questa dunque l'ulteriore ragione dell'indignata reazione alla strumentalizzazione giornalistica del TG3 che sin dall'inizio della vicenda del procedimento a Brescia, è stato uno dei principali esecutori di un simile disegno di aggressione politica».

In base a tutta questa complessa ricostruzione della vicenda la Giunta ha ravvisato il chiaro contesto politico nell'ambito del quale i fatti si sono svolti, ritenendo pertanto che le dichiarazioni dell'onorevole Previti non siano da ricondurre ad una polemica di natura meramente personale bensì ad una manifestazione di pensiero di natura essenzialmente politica. Per queste ragioni, all'unanimità, la Giunta ha deliberato di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un

membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni».

* * *

Si tratta di considerazioni che sono corroborate dal tenore dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, che espressamente include anche la critica politica tra gli ambiti di insindacabilità, anche laddove svolta al di fuori delle Aule parlamentari.

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*

